

Roma, 01/03/2004
Comunicato n. 38

A tutte le Soa autorizzate
Loro sedi

Rif SOA/598, SOA/618, SOA/637.

Oggetto: Ulteriori indicazioni sulle modalità di attestazione :
a) Qualificazione nella categoria OG2, OS2, OS25;
b) Nominativi dei rappresentanti legali da indicare sull'attestazione;
c) Modalità di verifica dell'organico medio annuo;
d) Comunicazione stipula convenzione INPS INAIL

Alcune Soa hanno richiesto:

- a) se, ai fini della qualificazione nella categoria OS2, le imprese possano avvalersi di quanto disposto dall'art. 18, comma 14, del DPR 34/2000;
- b) quali siano i nominativi dei rappresentanti legali da riportare sulle attestazioni, ed in particolare, per ragioni sollevate in istanze formulate da imprese clienti, se sia necessario inserire nell'attestazione non solo i nominativi dei legali rappresentanti desumibili dallo statuto dell'impresa o dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio, ma anche i nominativi dei procuratori generali, institori, amministratori delegati, o comunque soggetti muniti di delega a rappresentare l'impresa.
- c) La UnionSoa ha rappresentato, inoltre, la necessità di specificare alle Soa le modalità di accertamento del requisito di cui all'art. 18, comma 11, che talvolta viene riconosciuto con la sola acquisizione dell'attestazione della regolarità contributiva rilasciata dagli organismi previdenziali;

Sulla questione di cui **al punto a)** il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14/1/2004, ha ritenuto che, secondo quanto disposto dall'art.24, comma 2, del DPR 34/2000, i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali sono utilizzati, ai fini della qualificazione, soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti.

Risulta, dunque, escluso che un'impresa, attraverso il direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25.

La questione relativa **al punto b)** trae origine nel fatto che, in fase di gara, alcune stazioni appaltanti hanno escluso imprese i cui rappresentanti non erano indicati nell'attestazione; la lamentata situazione, però, non può che essere risolta nel senso che essendo le deleghe in continuo divenire e legate a momenti contingenti della vita dell'impresa, non è possibile procedere a così frequenti variazioni dell'attestazione per adeguarla alle mutevoli condizioni.

Pertanto sulle attestazioni andranno indicati, così come consuetamente fatto dalle Soa, i nominativi dei legali rappresentanti rilevati da statuto o da certificato camerale: nulla vieta, ovviamente, che vengano riportati anche i nominativi dei procuratori indicati dalle imprese.

La questione di cui **al punto c)** assume rilevanza alla luce anche dei riscontri effettuati sulle procedure di qualificazione adottate dalle Soa.

In sede di verifica ispettiva numerosi sono stati i casi in cui il requisito in questione veniva dimostrato con la sola autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, mancando agli atti ogni altro accertamento separato operato dalla Soa.

Preso atto, dunque, dell'esigenza rappresentata dall'Associazione di fare chiarezza sulle modalità di accertamento del requisito in questione, si ritiene opportuno richiamare le Soa autorizzate alla verifica del possesso del requisito che si intenderà dimostrato solo qualora emerga che il numero medio annuo e il relativo

costo desunto dai modelli riepilogativi annuali (DM 10) corrisponda a quanto autodichiarato in ordine al personale in organico e a quanto desunto dalle dichiarazioni esibite dall'impresa ai fini fiscali (Bilanci, dichiarazioni IRPEF e IVA).

La questione di cui **al punto d)**: si segnala che, in data 3 dicembre 2003, è stata stipulata tra INPS ed INAIL una convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC), che potrà essere richiesto anche dalle Soa per la verifica, in capo alle imprese da attestare, del requisito di cui all'art. 17, comma 1, lett. d).